



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Roma, 02 DIC. 2009
Prot. N° 10468
Serv. MB. Area 4
Rif. del
Allegati

presso
Ministero della Giustizia

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi
Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Codice dei contratti – D.Lgs. n. 163/2006 – Circolare Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Con riferimento all'oggetto si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre c.a., è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4649 – 12 novembre 2009 - "Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis del D.Lgs. n. 163/2006".

Come si ricorderà, il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo) ha introdotto, all'art. 253 del Codice dei contratti, il comma 15-bis:

- *«15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47, con le modalità ivi previste».*
- La circolare in argomento, entrando nel dettaglio, precisa:
.....omissis.....secondo tale disposizione, per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 del Codice relative ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell'art. 90 del medesimo Codice, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2010), possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su base triennale



utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara ed il possesso dei requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- *La disposizione prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità' per la qualificazione dei concorrenti;*
- *Il legislatore ha inteso, attraverso la disposizione in esame, volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo transitorio, consentire una maggiore partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici.....omissis*

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

ti/